

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 29 ottobre 2013, n. 5224.

È legittima l'esclusione di una lista perché i suoi candidati, invece della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità ex articolo 9 del decreto legislativo 235/2012, hanno presentato una dichiarazione "di non presentarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni". In questo caso la dichiarazione si presenta non come incompleta ma come mancante e la mancanza non è colmabile dall'assenza in concreto delle anzidette cause di incandidabilità.

Omissis.

II.- Il primo Giudice ha respinto il ricorso deducendo:

Omissis.

- La infondatezza del ricorso perché dal tenore letterale della normativa di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 235/2012 risulta che vanno esclusi dalla competizione elettorale sia i candidati che non hanno presentato detta dichiarazione sostitutiva, sia i candidati per i quali, pur avendo presentato la prescritta autodichiarazione, risulti comunque accertata sussistente la incandidabilità, sicché non può ritenersi equipollente la dichiarazione "di non presentarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, l. n. 55/1990 e successive modificazioni" sia perché l'art. 15 di detta legge era stato espressamente abrogato dall'art. 17 del d.lgs. n. 235/2012, sia perché l'art. 7 di detto d.lgs. ha individuato ulteriori fattispecie di incandidabilità non previste dalla precedente normativa.

Omissis.

VI.- Quanto al terzo motivo di gravame va rilevato che esso non è condivisibile, atteso che la dichiarazione di cui si discute non si presenta come incompleta, ma come mancante, atteso che è stata omessa la dichiarazione dell'assenza di cause di incandidabilità previste dalla vigente disciplina, requisito non colmabile dall'assenza in concreto delle anzidette cause, tanto più che le cause di incandidabilità di cui al d.lgs. n. 235/2012 sono diverse e maggiori di quelle di cui al precedente art. 15 della l. n. 55/1990.

VII.- Considerato, quanto alla censura sul capo concernente la condanna alle spese del giudizio, che non vi è motivo per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui si tratta di una decisione processuale che rientra nella discrezionalità del giudice in ciascuna fase del processo e che di norma può modificarsi in appello solo se il giudice di appello modifica la decisione principale e che non è sindacabile salva la sua manifesta abnormità, che non sussiste nel caso di specie.

Omissis.